



CC- 2.18.1/1587/2017 (X)

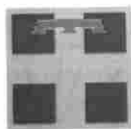
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**INTERROGAZIONE N° 1587**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
 Ordinaria a risposta orale in Commissione
 Ordinaria a risposta scritta
 Indifferibile e urgente in Aula
 Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☒ X
☐
☐

OGGETTO: Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) presso le direzioni regionali.*Premesso che:*

- si è a conoscenza che presso le Direzioni regionali operano delle figure professionali tecniche e amministrative, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co);
- la disciplina vigente prevede che :
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) a esperti muniti di tale requisito.
 - e) il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate;
- dal 1° gennaio 2017, le pubbliche amministrazioni non possono più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Dlgs 81/2015;
- soltanto tra il mese di Novembre 2016 e il mese di Dicembre 2016, risulta che le diverse Direzioni regionali hanno pubblicato circa 14 avvisi per reclutare 17 figure professionali altamente qualificate da impiegare nello svolgimento di specifiche attività dell'Ente;
- contrariamente a quanto previsto dalla norma, le suddette figure professionali risulta siano impiegate per lo svolgimento di attività che spesso si inseriscono, a tutti gli effetti, negli ordinari compiti e funzioni istituzionali dell'Amministrazione Regionale e non per attività aventi quelle caratteristiche di urgenza, imprevedibilità ed elevata qualificazione richieste dalla vigente normativa;



- la "precarizzazione" contrattuale di figure professionali - se non, in senso proprio, di "dipendenti" - stabilmente e funzionalmente inserite delle strutture regionali costituisce, prima che un problema sindacale in senso lato, un problema sistemico di organizzazione e di politica del personale, poiché, da una parte, rischia di condurre alla dissipazione di risorse umane che sono totalmente interne dal punto di vista funzionale ma sono sostanzialmente esterne dal punto di vista contrattuale, e, dall'altra parte, rischia di creare una situazione che comporterà prima o poi una sanatoria generalizzata;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale,

per sapere:

- la reale entità del personale tecnico e amministrativo attualmente in servizio nei diversi Settori regionali in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, precisandone la distribuzione in termini di professionalità richieste e di mansioni attribuite;
- se siano state condotte approfondite ricognizioni, all'interno di ogni singolo Settore e/ o Direzione regionale, nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n°23/2015, prima di addivenire alla ricerca esterna ;
- quale sia l'effettiva durata di tali rapporti di collaborazione, tenendo conto degli eventuali rinnovi ed evidenziando in particolare le collaborazioni che, sotto forme contrattuali diverse, si protraggono di fatto senza soluzione di continuità da più di tre anni;
- a quanto ammontino le risorse finanziarie, impegnate e liquidate per il ricorso alle figure professionali suddette;
- quali iniziative si intendono, in concreto, assumere per risolvere definitivamente il problema di una carenza endemica di specifiche figure professionali.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)